

N. 6666/2022 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE IMPRESE

Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

dott. Niccolò Calvani

Presidente

dott.ssa Linda Pattonelli

Giudice

dott.ssa Stefania Grasselli

Giudice relatore

nel procedimento per reclamo iscritto al n. 6666/2022 R.G. promosso da
RICCARDO BALDINI

RECLAMANTE

contro

MASSA IMPIANTI SRL

RECLAMATO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.12.2022,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso cautelare, Riccardo Baldini, in qualità di socio del 30% della Massa Impianti s.r.l., il cui socio del restante 70% è Stefano Bellé, nonché attuale amministratore unico, ha chiesto “*Voglia contrariis rejectis,*

- *sospendere inaudita altera parte l'esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 04/03/2022 della società Massa Impianti srl;*
- *nominare un curatore speciale ex art. 78, 2 comma, cpc della società Massa Impianti srl che la rappresenti nel presente giudizio cautelare;*
- *con vittoria di spese e compensi di lite.”.*

In particolare, il ricorrente ha affermato che Stefano Bellé, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione, a seguito di richiesta dello stesso Baldini, ha indetto l'assemblea dei soci del 04.03.2022 il cui ordine del giorno aveva ad oggetto non solo





quanto chiesto dal ricorrente, ossia “1- *Analisi della situazione del personale dipendente; deliberazioni conseguenti.* 2- *Analisi funzionamento dell’organo assembleare; deliberazioni conseguenti.* 3- *Analisi funzionamento dell’organo gestorio; deliberazioni conseguenti?*”, ma anche “4- *Azione di responsabilità avverso l’amministratore sig. Riccardo Baldini: relazione del presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti ...*”.


Nel corso dell’assemblea, il Bellé si è astenuto dal votare i primi tre punti, mentre ha votato favorevolmente per il quarto; quindi, con voto contrario del Baldini, è stata decisa l’azione di responsabilità avverso lo stesso Baldini, nonché la sua conseguente revoca come amministratore. Nella medesima assemblea il socio di maggioranza ha anche indetto la votazione per la riconfigurazione dell’organo amministrativo con la nomina di un amministratore unico, nella persona dello stesso Bellé e con il solo suo voto favorevole (pari al 70%) e con il voto contrario del Baldini è stata deliberata la sua nomina come amministratore unico della Massa Impianti s.r.l.

Riccardo Baldini, quindi, il 14.03.2022 ha depositato domanda di arbitrato presso la CCIAA di Massa Carrara, in forza della clausola compromissoria di cui all’art. 28 dello statuto, volta ad ottenere la nullità o l’annullamento della suddetta delibera ed il successivo 15.03.2022 ha presentato ricorso cautelare innanzi la sezione imprese del tribunale di Firenze, contestando:

- la validità della delibera, essendo stata assunta con il voto favorevole del 70% del capitale sociale quando in base all’art. 15 dello statuto per la validità delle deliberazioni dell’assemblea dei soci è necessario il 75%;
- l’applicabilità alle s.r.l. dell’art. 2393, comma 5, c.c., dettato in materia di s.p.a., in base al quale la deliberazione dell’azione di responsabilità avverso l’amministratore comporta anche la revoca dello stesso.

Quanto al *periculum in mora*, il ricorrente ha sostenuto l’urgenza di evitare che i suoi diritti, sia come amministratore revocato che come socio al 30%, siano compromessi o pregiudicati, evidenziando come la conseguenza della sospensiva della delibera sarebbe il ripristino dello *status quo ante*, con la reviviscenza dei poteri gestori del precedente consiglio di amministrazione, senza danno alcuno per la società. Ha altresì indicato il *periculum* nelle condotte nel frattempo poste in essere dal Bellé, quali l’aver cambiato le serrature di accesso ai locali e le password di p.e.c. e p.e.o., l’aver staccato la linea telefonica del Baldini e l’aver preso le chiavi dell’auto aziendale.





Infine, il ricorrente ha fatto istanza per la nomina di un curatore speciale per la società, *ex art.* 78, comma 2, c.p.c., configurando un conflitto di interessi tra il rappresentato (la Massa Impianti s.r.l.) ed il rappresentante, Stefano Bellé.

La Massa Impianti s.r.l. si è costituita contestando l'avversa ricostruzione.

In particolare, ha descritto alcune condotte poste in essere dall'ex amministratore Baldini qualificandole come gravi irregolarità nella gestione della società ed evidenziando il conseguente pregiudizio che queste avrebbero arrecato alla stessa.

Ha, poi, eccepito l'inammissibilità del ricorso, avendo la delibera assembleare del 04.03.2022 già avuto piena ed integrale esecuzione.

In punto di *fumus*, ha affermato che nel caso in cui un socio versi in una situazione di conflitto di interessi con la società e non possa per ciò esercitare il diritto di voto nelle deliberazioni dell'assemblea, il *quorum* deliberativo deve essere computato non già in rapporto all'intero capitale sociale, bensì in relazione alla sola parte di capitale facente capo ai soci aventi diritto al voto, con esclusione della quota del socio che versi in conflitto di interessi, della quale invece deve tenersi conto solo ai fini del *quorum* costitutivo. Pertanto, ha affermato che la deliberazione è stata assunta dal 100% della parte di capitale sociale facente capo ai soci aventi diritto di voto.

In ordine al *periculum*, invece, ha rilevato come il ricorrente non abbia individuato quali danni deriverebbero dall'esecuzione della delibera, neanche con riferimento all'eventuale pregiudizio che ne deriverebbe per la società.

Ha contestato, infine, la richiesta di nomina di un curatore speciale, non ravvisando alcun conflitto di interessi ed evidenziando come le azioni del Bellé, essendo anche socio al 70%, abbiano sempre mirato a tutelare l'interesse della società.

La causa è stata istruita solo documentalmente ed il giudice, con ordinanza dell'8 giugno 2022, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile.

Invero, il giudice di prime cure, accertata la natura cautelare del ricorso, lo ha riqualificato come domanda *ex art.* 700 c.p.c., sostenendo che a prescindere dal riferimento all'applicabilità dell'art. 2378 c.c. nel corpo del ricorso, lo strumento richiesto è inequivocabilmente un provvedimento cautelare atipico (art. 700 c.p.c.), avendo concluso con la richiesta al giudice e non al presidente del tribunale esclusivamente di un provvedimento *inaudita altera parte*. *“L'ammissibilità di un tale provvedimento atipico deve, pertanto, intendersi tassativamente preclusa ove sia volta ad ottenere, quale petitum, un provvedimento che cauteri il diritto soggettivo leso dalla delibera invalida,*





anticipando gli effetti della sentenza di merito, proprio in quanto volto ad ottenere quei medesimi effetti già disponibili nei modi e forme tipicamente previste con il rimedio cautelare dall'art. 2378 c.c., essendo in tal caso il provvedimento innominato ex art. 700 c.p.c. fra l'altro privo della necessaria residualità ed esigendosi in ogni caso, sempre e comunque, la previa o contestuale instaurazione di un giudizio di merito.”.

Avverso tale ordinanza, comunicata lo stesso 08.06.2022, Riccardo Baldini ha proposto reclamo con ricorso depositato il 10.06.2022.

Riprendendo quanto già indicato in primo grado in ordine al *fumus* ed al *periculum* dell'invocata misura cautelare, il reclamante ha previamente ribadito di aver agito *ex art. 2378*, commi 3 e 4 c.c. e non *ex art. 700 c.p.c.*, in quanto a seguito del deposito presso la Camera di Commercio di Massa della domanda di arbitrato, avente ad oggetto la richiesta di nullità o di annullamento della medesima delibera del 04.03.2022, conformemente a quanto previsto dalla clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello statuto della società, ha instaurato il giudizio cautelare innanzi il tribunale nelle more tra l'avvio del procedimento di nomina dell'organo arbitrale ed il suo insediamento, come riconosciuto da costante giurisprudenza.

Ha ritenuto inoltre che, a fronte dell'intestazione alla competente sezione imprese del tribunale di Firenze, l'assegnazione al presidente del tribunale dovesse essere un atto interno della cancelleria, trattandosi eventualmente di incompetenza e non di inammissibilità.

Ritualmente instaurato il contraddittorio con la notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza, si è costituita la società reclamata, la quale ha ribadito quanto già esposto innanzi il giudice di primo grado ed ha specificato come il ricorso cautelare debba essere qualificato ai sensi dell'art. 700 c.p.c. poiché la notifica della domanda di arbitrato, quale momento che segna l'inizio del procedimento arbitrale, è intervenuta dopo il deposito del ricorso al tribunale (16.03.2022).

A seguito della prima udienza, il tribunale, ravvisando un conflitto di interessi tra il rappresentato, la Massa Impianti s.r.l. ed il rappresentante, Stefano Bellè, ha mandato alla parte più diligente per il deposito della domanda di nomina del curatore speciale in favore della Massa Impianti s.r.l., *ex art. 78 ss. c.p.c.*

Quindi, il tribunale con decreto del 19.09.2022 ha nominato curatore speciale della società Massa Impianti s.r.l. l'avv. Elisabetta Leone, la quale si è costituita in giudizio





chiedendo che il tribunale volesse accertare e verificare la sussistenza o meno dei presupposti per l'ammissibilità del ricorso promosso da Riccardo Baldini.

Si rileva altresì che in data 18.11.2022 la Massa Impianti ha depositato gli atti di costituzione nei giudizi *medio tempore* instaurati da Giacomo e Nicole Baldini, i figli dell'odierno reclamante, innanzi il competente giudice del lavoro, al fine di accertare e dichiarare che i loro licenziamenti comunicati dalla Massa Impianti s.r.l., in persona del suo amministratore unico, Stefano Bellè, siano ritorsivi o discriminatori.

All'udienza del 12.12.2022 il tribunale, uditi i procuratori delle parti, si è riservato per la decisione.

* * * * *

1. Riqualificazione giuridica della domanda

Appare opportuno preliminarmente procedere ad una qualificazione giuridica della misura cautelare richiesta.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2378 c.c., contestualmente all'impugnazione della delibera assembleare se ne può chiedere la sospensione dell'esecuzione su cui, in caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale può provvedere senza la convocazione della società convenuta.

Tuttavia, poiché il ricorrente ha chiesto al giudice e non al presidente un provvedimento *inaudita altera parte*, avendo concluso solo in questo senso, la richiesta è stata qualificata come provvedimento cautelare atipico (art. 700 c.p.c.), dichiarato quindi inammissibile per difetto del requisito della residualità.

Ora, dalla disamina degli atti, appare ragionevole desumere come l'intento del ricorrente fosse stato quello di investire la sezione specializzata in materia di imprese del tribunale di Firenze al fine di ottenere la misura cautelare della sospensione dell'esecuzione della delibera dell'assemblea ordinaria dei soci del 04/03/2022 della società Massa Impianti s.r.l., a seguito dell'instaurazione del giudizio di merito in sede arbitrale.

Per vero, a prescindere dalla formulazione formale della richiesta, appare pacifico che la volontà del ricorrente fosse quella di addivenire alla sospensione della delibera assembleare già impugnata azionando la clausola arbitrale, preferibilmente *inaudita altera parte* o, comunque, previa instaurazione del contraddittorio.

Contrariamente a quanto sostenuto dall'originaria difesa della società, invero, è documentalmente provato che, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, il Baldini abbia





contestualmente, il 14.03.2022, depositato domanda arbitrale (doc. 6 fasc. reclamante) e ricorso cautelare.

È pacificamente riconosciuto in giurisprudenza, infatti, che nelle more dell'insediamento del collegio arbitrale sia possibile adire il tribunale ai sensi dell'art. 669 *quinquies* c.p.c. al fine di ottenere le necessarie misure cautelari.

Dunque, qualificando la richiesta originaria ai sensi dell'art. 2378, comma 3, c.c. ed accertato che il giudizio cautelare è stato instaurato contestualmente alla domanda arbitrale, si ritiene di doverne verificare la sussistenza dei presupposti.

2. Difetto di legittimazione processuale in capo all'avv. Andreucci, quale difensore della società Massa Impianti s.r.l.

All'udienza del 12.12.2022, il reclamante ha eccepito il difetto di legittimazione processuale in capo al difensore della società Massa Impianti s.r.l., essendo stato nominato un curatore speciale da parte del tribunale.

La richiesta di nomina di un curatore speciale per la società, già originariamente avanzata dal ricorrente, era stata assorbita dal giudizio di inammissibilità del ricorso.

Tuttavia, il tribunale, in sede di reclamo, ravvisata una situazione di conflitto di interessi tra il rappresentato, la Massa Impianti s.r.l. ed il rappresentante, Stefano Bellè, ha mandato alla parte più diligente per la presentazione della domanda di nomina del curatore speciale, a cui si è provveduto nominando l'avv. Elisabetta Leone.

Sul punto, la giurisprudenza ritiene che *“sino al momento della nomina del curatore speciale, il rappresentante in conflitto non è un falsus procurator, ma lo diviene dopo la nomina stessa”* (cfr. *Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord. del 20-09-2021, n. 25317*).

Quindi, si deve ritenere che a seguito della nomina del curatore speciale (provvedimento depositato il 12.10.2022), la Massa Impianti s.r.l. sia processualmente rappresentata esclusivamente dal curatore speciale, essendo irrilevanti le difese successivamente svolte dall'originario difensore.

3. La domanda sospensione della delibera assembleare del 04.03.2022

All'assemblea del 04.03.2022, di cui il Baldini chiede la sospensione dell'esecuzione (doc. 5 fasc. reclamante), erano presenti entrambi i soci e sono state prese le seguenti determinazioni:

- azione di responsabilità contro l'amministratore Riccardo Baldini, deliberata con il voto favorevole di Bellè (70%) e contrario dello stesso Baldini (30%);





- la revoca da amministratore di Riccardo Baldini, deliberata con il voto favorevole di Bellè e contrario dello stesso Baldini;
- nomina di Stefano Bellè come amministratore unico, deliberata con il solo voto favorevole di Bellè e contrario di Baldini.

L'art. 15 dello statuto della Massa Impianti s.r.l. prevede espressamente che *“Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale ...”*.

Le decisioni di cui all'impugnata deliberazione, invece, risultano essere state prese in spregio a tale regola statutaria.

Invero, dal verbale dell'assemblea, quanto ai punti sulla responsabilità e revoca dell'amministratore Baldini, nonché sulla modifica dell'organo amministrativo da collegiale a monocratico con conseguente nomina del Bellè quale a.u., non risulta che il socio Baldini non sia stato fatto votare ovvero sia stato successivamente escluso rilevando un eventuale conflitto di interessi, ma si dà espressamente atto che *“Il socio Baldini esprime voto contrario. Il socio Bellè Stefano esprime voto favorevole alla proposta azione di responsabilità e revoca dell'Amministratore. L'assemblea assume quindi la conseguente deliberazione con il voto favorevole della maggioranza del capitale.”* e che *“Il socio Bellè esprime voto favorevole alla nomina di un Amministratore Unico nella persona del sig. Stefano Bellè nato a Massa il 24/12/1959. Il socio Baldini s oppone ...”*.

Tuttavia, come detto, ai fini della validità della deliberazione non è sufficiente la maggioranza del capitale ma lo statuto richiede il 75% del capitale sociale che, nel caso di specie, avendo il Baldini ed il Bellè, rispettivamente, il 30 % ed il 70%, coincide necessariamente con l'unanimità.

Invero, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2479 c.c., si prevede che le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale, ma salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, accordando a quest'ultima fonte il rango primario di regolazione del funzionamento delle assemblee.

Essendo quindi stato permesso al Baldini di esprimere il proprio voto, questo deve essere conteggiato anche ai fini della maggioranza, a nulla rilevando le questioni sollevate dal reclamato in ordine alla distinzione tra *quorum* costitutivo e deliberativo in ipotesi di socio in conflitto di interessi, giacché tale situazione non è stata fatta valere in sede di assemblea.





Ne deriva che l'assemblea dei soci del 04.03.2022 ha deliberato, con decisione validamente assunta ai sensi dell'art. 15 dello statuto, di rigettare le proposte relative all'azione di responsabilità nei confronti del Baldini, alla sua revoca da amministratore, alla modifica della composizione dell'organo amministrativo ed alla nomina di Bellè come a.u., proprio perché non è stata raggiunta la maggioranza statutariamente prevista per l'approvazione.

Quindi, a prescindere dal fatto che nell'impugnato verbale d'assemblea si dia atto che le proposte di cui al punto n. 4 dell'ordine del giorno sono state accolte con il voto favorevole della maggioranza del capitale, in realtà, essendo necessario il 75% del capitale sociale per l'assunzione di qualsiasi deliberazione, l'esito delle votazioni, a cui hanno pacificamente partecipato entrambi i soci, è stato quello di rigetto delle stesse proposte.

Ciò in disparte la successiva errata annotazione, presso il Registro delle Imprese, di Stefano Bellè quale amministratore unico della Massa Impianti s.r.l. (doc. 1 fasc. ricorrente), da cui deriverà ogni conseguente e diversa responsabilità.

Da ciò ne consegue che viene meno l'interesse del Baldini ad impugnare una delibera che, contrariamente alla sua prospettazione, rigetta le suddette proposte paventandosi, a questo punto, un eventuale interesse dell'altro socio all'impugnazione.

In considerazione di quanto esposto, pertanto, il reclamo non può essere accolto difettando l'interesse ad agire in capo al socio Riccardo Baldini.

4. Le spese di lite

Quanto alle spese di lite, benché la domanda proposta dal ricorrente sia stata rigettata, considerate le ragioni della decisione, sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiarare integralmente compensate le spese di lite. Infatti, benché Baldini soccomba processualmente, la società ha contribuito a dare causa al processo, facendo registrare una modifica dell'organo amministrativo che non è mai stata deliberata dall'assemblea.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, il tribunale dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo, a norma del comma I bis dello stesso art. 13.



N. R.G.

9



P.Q.M.

il Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, in composizione collegiale, disattesa ogni altra diversa istanza o eccezione, così provvede:

dichiara il reclamo inammissibile per difetto di interesse;

compensa le spese di lite tra le parti;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del reclamante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente reclamo, a norma del comma I *bis* dello stesso art. 13.

Si comunichi.

Così deciso in Firenze, alla camera di consiglio del 12.12.2022

Il Giudice relatore

dott.ssa Stefania Grasselli

Il Presidente

dott. Niccolò Calvani

Arbitrato in Italia

